



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 21/03/2022

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022

L'anno **2022** il giorno **ventuno** del mese di **Marzo** alle ore **20:30** nella sede dell'Amministrazione comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
SISTI ROBERTA	Sindaco	P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO	Consigliere	P
CAZZAGO ALESSANDRO	Consigliere	P
VOLONGHI SARA	Consigliere	P
ZOPPI MASSIMILIANO	Consigliere	A
BULGARO GIULIANA	Consigliere	P
ROBOLINI CATERINA	Consigliere	P
BONDIONI MONICA	Consigliere	P
PALETTI MICHELA	Consigliere	P
TERNA ANTONIO	Consigliere	P
SQUASSONI MICHELA	Consigliere	A
VIANELLI NICOLE	Consigliere	A
MANERA GIACOMO	Consigliere	P

Totale Presenti 10 Totale Assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Sindaco, Dott.ssa Roberta Sisti, assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

Considerato pertanto che a seguito della soppressione della TASI, la "Nuova IMU" costituisce l'accorpamento di IMU e TASI in un unico prelievo e in un'unica aliquota.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della NUOVA IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.09.2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili sul territorio comunale e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, area fabbricabile e terreno agricolo.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della L. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base dello 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione di Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione di Consiglio comunale.

Dato atto che l'art. 1 comma 744 della L. n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 0,76 per cento. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione di Consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) omissis;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) omissis.

Considerato che il comma 760 dell'art. 1 della L. 160/2019 conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, già previsto dal comma 53 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208.

Rilevato che per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1 – A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, la detrazione prevista è pari a euro 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica).

Visto l'articolo 21 del nuovo Regolamento che conferisce al Consiglio, in sede di determinazione delle aliquote IMU di determinare la misura dell'aliquota ridotta nel caso in cui l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C/2, C/6 e C/7 limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria) sia posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati altresì tutti i casi di assimilazione alle abitazioni principali:

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato altresì che il comma 747 della L. 160/2019 conferma, con alcune modifiche, alcune casistiche in cui è applicabile la riduzione del 50% della base imponibile, riduzioni recepite dall'articolo 16 del vigente Regolamento IMU, ed esattamente:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché di mori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Viste le novità introdotte dal Legislatore a valere sull'IMU 2022, di seguito riportate:

- MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022): limitatamente all'anno 2022, è disposta la riduzione IMU al 37,5% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%;

- ESENZIONE IMU "BENI MERCE" (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020): a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

- ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021): la norma ha disposto che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;

- ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30.03.2021 con la quale sono state approvate le nuove aliquote e le detrazioni per l'anno 2021 nella misura di una somma algebrica tra quelle precedentemente previste per IMU e TASI, come avvenuto nell'anno 2020, e come meglio evidenziato nella tabella seguente:

ALIQUOTE APPLICATE NELL'ANNO 2019		ALIQUOTE NUOVA IMU 2021	TIPO DI IMMOBILE
IMU	TASI	base	
0,35%	0,20%	0,55%	Abitazione principale di lusso
0,00%	0,10%	0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,10%	0,10%	"Beni merce"
0,76%	0,00%	0,76%	Terreni agricoli
0,76%	0,20%	0,96%	Fabbricati gruppo "D"
0,76%	0,20%	0,96%	altri immobili

Ritenuto di approvare anche per l'anno 2022 l'aliquota ridotta già adottata per gli anni 2020-2021 da applicarsi all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C/2, C/6 e C/7 limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nella misura del 0,55%.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- la risoluzione interpretativa del MEF n. 1 D/F del 18.02.2020;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019], che ha definito il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo degli atti di deliberare e regolamenti;

- la risoluzione del MEF n. 7/DF del 21 settembre 2021 che chiarisce che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal decreto sopra citato deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Considerato che ad oggi non risulta tuttavia ancora possibile elaborare il prospetto delle aliquote dal portale del federalismo fiscale secondo il formato elettronico approvato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021.

Ritenuto necessario confermare per l'anno 2022 la misura delle aliquote IMU già applicate nell'anno 2021, recependo le modifiche introdotte dal Legislatore a valere sull'IMU 2022, ed esattamente:

Tipologia imponibile	ALIQUOTE 2022
Abitazione principali e relative pertinenze (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	0,55%
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	ESENTI
Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati gruppo "D"	0,96%
Fabbricati gruppo "D3"	ESENTI
altri immobili	0,96%
Abitazioni A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità) possedute da anziani o disabili con residenza in istituti	Aliquota ridotta 0,55%

e, nelle more dell'adozione del citato formato elettronico di invio degli atti, provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, dell'art. 1. L. n. 160/2019.

Visto l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Richiamati gli artt. 151, 170 comma 5 e 174 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali termine perentorio per l'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 è fissato al 31.12.2021, termine prorogato al 31.05.2022 dal Decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 25.02.2022, n. 15.

Visto il vigente art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria.

Udita l'introduzione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte del Sindaco, che cede la parola al Vice Sindaco Dossi, per la conseguente illustrazione e dato atto che non vi sono stati successivi interventi da parte dei consiglieri presenti in aula.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (consiglieri Terna e Manera) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 13 del DL. n. 201/2011, per l'anno 2022 la conferma delle aliquote della NUOVA IMU già applicate nel corso del 2021, recependo le modifiche introdotte dal Legislatore a valere sull'IMU 2022, ed esattamente:

Tipologia imponibile	ALIQUOTE 2022
Abitazione principali e relative pertinenze (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	0,55%
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	ESENTI
Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati gruppo "D"	0,96%
Fabbricati gruppo "D3"	ESENTI
altri immobili	0,96%
Abitazioni A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità) possedute da anziani o disabili con residenza in istituti	Aliquota ridotta 0,55%

- 2) Di prendere atto delle novità introdotte dal Legislatore a valere sull'IMU 2022, di seguito riportate:

- MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022): limitatamente all'anno 2022, è disposta la riduzione IMU al 37,5% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%;

- ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021): la norma ha disposto che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo

immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.

- 3) Di confermare anche per l'anno 2022 in Euro 200,00 (duecento/00) la detrazione complessiva d'imposta per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente.
- 4) Di prendere atto che il formato elettronico approvato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021 previsto dall'art. 1 comma 756 della legge di bilancio n. 160 del 27.12.2020 per l'invio telematico del testo degli atti e dei regolamenti ad oggi non è ancora disponibile e, conseguentemente, non è possibile elaborare il prospetto delle aliquote dal portale del Federalismo fiscale.
- 5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisatane la necessità, con 8 voti favorevoli e 2 astenuti (consiglieri Terna e Manera) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Roberta Sisti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2022**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 09/03/2022

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Anna Biancardi

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2022**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 09/03/2022

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Anna Biancardi

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)